

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

(Provincia di Firenze)

N°11 del Registro Atti Privati

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA

GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS DEL CAPOLUOGO

L'anno **duemilaquindici** e questo giorno **10** (dieci) del mese di **Dicembre**, in Rignano sull'Arno, presso la Sede Comunale-----

Tra i Signori:-----

- Barbara Barchielli, [REDACTED] la quale dichiara di intervenire in rappresentanza del Comune di Rignano sull'Arno, con sede in P.zza della Repubblica, n 1 (C.f. 80022750485 - Partita IVA 03191240484), e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi alla Persona e al Cittadino, di seguito denominato per brevità anche "Comune";-----

- De Martino Luigi Giuseppe [REDACTED] che dichiara di agire non per sé, ma in nome e per conto e in rappresentanza dell'Associazione Tennis Club Rignano, con sede a Rignano Sull'Arno in Via Roma., c.f. e partita IVA 03738140486, di seguito denominato per brevità anche "Concessionario". -----

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 171 del 20/07/2015, efficace, è stata approvata una procedura aperta di selezione rivolta ai soggetti individuati dall'art. 14 della L.R. 21/2015 e dall'art. 6 del regolamento del Comune di Rignano Sull'Arno approvato con Delibera C.C. n. 51 del 29-11-2013 per l'affidamento in concessione dei campi di TENNIS del Capoluogo, per la



durata di 5 anni con decorrenza dal 1/09/2015 con facoltà di ripetizione per ulteriori 5 anni;


-con determinazione n. 257 del 16/10/2015 efficace, la gestione è stata affidata definitivamente all'Associazione Tennis Club Rignano, alle condizioni previste nel Capitolato Speciale per la gestione degli impianti sportivi comunali (di seguito indicato come "Capitolato");

-Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono quanto segue:

CONVENZIONE E ALLEGATI

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati le determinazioni sopra citate e i relativi allegati, quali l'avviso di selezione , e il capitolato le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti, anche se non materialmente allegate. Fa parte integrante del contratto anche l'offerta tecnico gestionale presentata in sede di gara dall'Associazione convenzionata.

OGGETTO DELL'APPALTO

 Il Comune concede, per le proprie finalità sportive e sociali, alla Associazione Tennis Club di Rignano Sull'Arno, come sopra rappresentata, la gestione dei campi da TENNIS del capoluogo e le attrezzature annesse che il rappresentante dell'Associazione – De Martino Luigi Giuseppe - dichiara di ben conoscere. Inoltre il Comune affida al Concessionario l'organizzazione di attività sportive agonistiche, formative, ricreative e del tempo libero da effettuare in detto impianto, nonché le attività di gestione comprendenti anche gli aspetti tecnico-organizzativi, le attività commerciali e di marketing, il tutto ad onere e spese del Concessionario.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1. Gli impianti oggetto dell'affidamento sono situati nel Capoluogo, in Via Roma,

27 e sono così composti:-----

a) campo da tennis principale in terra rossa, coperto con pallone geostatico completo di mini tribuna in struttura tubolare e legno;-----

b) campo da tennis secondario in terra rossa, coperto con struttura pressostatica;

c) campo da tennis con fondo sintetico coperto con struttura pressostatica; ----

d) fabbricato formato da due piani fuori terra adibito a sede sociale e spogliatoi, così composto:-----

– al piano seminterrato: 2 spogliatoi arbitri con servizi igienici e doccia, n. 2 spogliatoi con servizi igienici e docce, n. 1 locale ad uso deposito, per una superficie coperta di circa 122,00 mq, oltre a loggiato esterno;-----

– al piano terra, n. 3 stanze di cui una ad uso sala riunioni, n. 2 ad uso uffici e infermeria oltre n. 2 locali ad uso servizi igienici, per una superficie complessiva coperta di circa 103,00 mq.-----

2. I suddetti immobili e le attrezzature sono date in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, constatato in contraddittorio tra le parti. -----

3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il Concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.-----

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. La Concessionaria si assume l'onere della gestione dell'Impianto oggetto della presente convenzione garantendo l'idonea tenuta e pulizia nonché la perfetta manutenzione ordinaria.

2. Per ordinaria manutenzione si intendono tutti quegli interventi di

adattamento funzionale e mantenimento dell'impianto e delle attrezzature necessari per assicurarne il funzionamento secondo un idoneo standard di uso degli spazi e delle attrezzature per lo svolgimento delle varie attività, nonché di benessere e comfort (igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione, riscaldamento).

3. La Concessionaria si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria spettante secondo le modalità indicate dall'art. 12 del Capitolato (e del relativo specifico allegato), nonché a presentare annualmente all'Amministrazione i programmi e le relazioni previste dall'art. 10, c.1, lett. w) del medesimo capitolato Speciale. -----

4. Resta invece a carico del Comune la spesa relativa alle opere di manutenzione straordinaria, per le cui modalità di realizzazione si rimanda agli art. 13, 14 e 15 del Capitolato Speciale. La Concessionaria ha l'obbligo di avvisare tempestivamente l'Amministrazione Comunale, anche per fax o p.e.c., di qualsiasi guasto o avaria che avvenga nell'impianto, assumendo, in caso contrario, ogni responsabilità ed onere eventualmente derivante dalla non tempestiva comunicazione. -----

5. La Concessionaria è comunque tenuta ad intervenire con urgenza in caso di situazioni di emergenza che possano causare danni a cose o persone, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale. -----

6. Alla Concessionaria è fatto divieto di eseguire o comunque procedere a modifiche strutturali dell'impianto: qualsiasi opera può essere effettuata solo con l'espressa autorizzazione scritta del Comune, accordata prima dei lavori. In caso contrario il Comune potrà richiedere il ripristino dello stato di fatto preesistente da effettuarsi a spese della Concessionaria, o potrà acquisire

in proprietà le eventuali opere eseguite senza che la Concessionaria possa richiedere alcun risarcimento. -----

7. Per tutto quanto qui non espressamente individuato, si fa rinvio al Capitolato Speciale e alle disposizioni di legge vigenti in materia di manutenzione dei fabbricati.

EFFICIENZA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Nelle obbligazioni di cui al precedente art. 4 debbono intendersi compresi anche tutti gli interventi necessari a rendere e a mantenere gli impianti e le attrezzature necessarie al regolare funzionamento delle attività conformi alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di sicurezza, di tutela della salute e dell'igiene nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro.

2. La Concessionaria è pertanto tenuta anche a garantire la presenza di personale qualificato in numero sufficiente, secondo quanto previsto dalle normative e dovrà predisporre un locale per il funzionamento di un servizio di pronto soccorso, nonché far fronte a tutte le incombenze poste a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008, pena la risoluzione del contratto.

3. La Concessionaria è responsabile e tenuta alla stretta osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti o che in seguito possano essere emanate in materia di igiene, sanità, sicurezza, sorveglianza e funzionamento degli impianti.



Art. 6. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO '

1. La Concessionaria deve provvedere a proprie spese alla custodia, alla sorveglianza e alla pulizia dell'impianto sia durante i periodi di attività che di chiusura.

2. La Concessionaria rimane l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il corretto uso dell'impianto, lo stato di manutenzione e gli oneri di gestione e più specificamente è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi indicati all'art. 10 del Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione, nonché agli adempimenti di cui all'art.18.

Art.7. PERSONALE NECESSARIO ALLA GESTIONE

1. La Concessionaria si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare l'efficienza di impianti e di attrezzature, lo stato di idonea manutenzione, igiene e pulizia dell'intero complesso sportivo, l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento.

2. La Concessionaria potrà adempiere agli obblighi assunti con la presente convenzione avvalendosi della collaborazione di associati o volontari, o per mezzo di lavoro dipendente o autonomo. Può altresì subappaltare o dare in gestione alcuni servizi a terzi, previa espressa autorizzazione del Comune, comunque restando unico responsabile nei confronti dello stesso.

3. Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività affidategli. La Concessionaria è obbligata a regolare il rapporto di lavoro (dipendente od autonomo) con il suddetto personale in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia, comprese le norme in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza.

4. In ogni caso, indipendentemente dalla struttura organizzativa utilizzata, la Concessionaria resta comunque obbligata nei confronti dell'Amministrazione Comunale a garantire l'esatto adempimento della

prestazione ed a rispondere degli eventuali danni comunque e da chiunque causati.

5. Il Comune resta altresì sollevato dagli adempimenti relativi ad assicurazioni sociali e previdenziali previsti dalle disposizioni di legge, che saranno ad esclusivo carico della Concessionaria.

6. Il Comune potrà chiedere, e la Concessionaria si obbliga ad eseguire entro 3 (tre) giorni dalla richiesta scritta e motivata, l'allontanamento di quelle persone (*dipendenti o incaricati*) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento delle attività.

Art. 8 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale vigilerà sulla corretta conduzione dell'impianto affidato, verificandone lo stato di manutenzione e ambientale anche dal punto di vista igienico-sanitario e della prevenzione. A tale scopo potrà effettuare in ogni momento, senza alcun avviso, tutti i controlli che riterrà opportuni; il personale all'uopo incaricato avrà quindi libero accesso a tutti i locali dell'impianto e potrà richiedere in visione o in copia qualsiasi documento relativo alla gestione dell'impianto stesso ed alle attività che vi si svolgono, senza che la Concessionaria possa opporvisi.

2. Il Comune è tenuto a provvedere direttamente, a cura e spese proprie, agli interventi relativi alle opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 13 del Capitolato. E' tenuto inoltre alla liquidazione dei lavori di somma urgenza eseguiti direttamente dalla Concessionaria, secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo del Capitolato.



Art.9. PERMESSI, LICENZE, VOLTURAZIONI E FUNZIONALITÀ

1. La Concessionaria si obbliga a richiedere, a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l'esercizio delle attività da svolgere. Si obbliga inoltre a provvedere alla voltura e al pagamento delle bollette relative alla fornitura del combustibile, dell'energia elettrica, dell'acqua e all'acquisto dei materiali di consumo e di funzionamento necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dell'impianto, comprese le eventuali utenze telefoniche presenti o necessarie. -----

Art.10. PROGRAMMA DI GESTIONE

1. La gestione di cui alla presente convenzione viene fatta nell'interesse della collettività, per cui resta escluso l'utilizzo degli impianti per fini diversi da quello sportivo, ricreativo, culturale o comunque sociale. -----

31
7
2. Il programma delle attività organizzate, predisposto sulla base del "piano delle attività e della promozione sportiva" presentato in sede di gara, deve essere sottoposto, annualmente e prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, che, anche attraverso organismi specifici quali commissioni o consulte, esaminerà le proposte per la programmazione e promozione delle attività sportive, concorrerà a dare indicazioni o rivolgere richieste sullo svolgimento di detto programma, vigilerà nell'osservanza degli impegni assunti, accertando il regolare conforme svolgimento del programma stabilito.

Art.11. RESPONSABILITA'

1. Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dipendente dall'esercizio sportivo e ricreativo o di ogni e qualsiasi attività che si svolga

comunque e a qualsiasi titolo nell'impianto. Il Comune è parimenti esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per il risarcimento di danni a cose e terzi che potessero infortunarsi per qualsiasi titolo o ragione sia per attività sportiva, sia in qualità di operatori o di spettatori.

2. L'Associazione concessionaria si impegna in ogni caso a tenere immune e manlevare il Comune da ogni e qualsiasi forma di responsabilità verso terzi per atti e fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa, dai dipendenti o volontari, dai frequentatori o terzi all'interno delle strutture date in concessione.

3. A garanzia degli impegni assunti (e con le modalità meglio descritte all'art. 21 del Capitolato Speciale) la Concessionaria ha consegnato le seguenti polizze:

4. polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi - RCT n. 64/M11029411, rilasciata dalla ITAS MUTUA, Agenzia di Prato, con massimale di €. 2.000.000,00 (due milioni/00) unico per sinistro per la copertura di rischi R.C.T, e R.C.O. con massimale di 2.000.000,00 di euro per sinistro e con limite di risarcimento di 2.000.000,00 per ogni persona deceduta o ferita.

5. polizza assicurativa n.OA/M11045711, rilasciata dalla ITAS MUTUA, Agenzia di Prato, con i seguenti massimali: €. 15.000,00 per mobili e attrezzature e di €. 250.000,00 per ricostruzione a nuovo dell'immobile, a causa di danni da incendio cagionati da cose dell'Assicurato a cose di terzi, compreso il complesso sportivo.

Art.12. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E TARIFFE

1. Il Comune si obbliga a corrispondere alla Concessionaria, mediante

rate mensili anticipate, una somma annuale di €. 6.930,00, a titolo di rimborso spese sostenute per la gestione degli impianti, sulla base della proposta economica presentata in data 9/09/2015 prot. 11533. Tale contributo rimane invariato per tutto il periodo contrattuale.

2. La Concessionaria è obbligata a praticare le tariffe concordate con l'Amministrazione, che dovranno essere esposte a cura dell'Associazione in luogo aperto al pubblico presso l'impianto. Le loro variazioni potranno essere stabilite, d'intesa con la Concessionaria, ma sempre salvaguardando le finalità pubbliche dell'impianto. In ogni caso, comunque, dovranno essere assicurate tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce d'utenza meritevoli di particolare attenzione sociale (anziani, portatori di handicap).

3. La Concessionaria si impegna a praticare i prezzi indicati nel piano economico-finanziario presentato in sede di gara.

Art.13. UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. La Concessionaria si impegna a fare uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità e a tenere aperto e funzionante l'impianto secondo il Piano d'utilizzazione presentato in fase di gara e che assicuri il rispetto di quanto previsto all'art. 9 del capitolato.

2. Durante l'arco dell'anno potrà essere prevista una sospensione non superiore a 60 (sessanta) giorni, ripartiti anche in più periodi, per consentire operazioni di manutenzione ordinaria, di cui al presente capitolato, oltre a quelli eventualmente ulteriormente necessari da concordare preventivamente con il Comune.

3. La Concessionaria è tenuta a promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le attività relative all'utilizzazione dell'impianto e delle eventuali attività

collaterali assicurando che siano condotte le attività proposte in fase di gara.

4. La Concessionaria inoltre si impegna:

a) a collaborare con le Associazioni Sportive presenti sul territorio promuovendone lo sviluppo e riservando ad esse adeguato spazio all'interno delle attività previste nell'impianto;

b) a concedere gratuitamente l'impianto al Comune, in caso di manifestazioni da questo organizzate, per un massimo di 8 (otto) giorni all'anno.

Art.14. SPESE DELLA GESTIONE

1. La Concessionaria si accolla tutte le spese derivanti dalla gestione dell'Impianto così come previsto dall'Art. 10 del capitolato.

2. La Concessionaria è inoltre tenuta a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l'impianto.

Art.15. RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La Concessionaria con la presente convenzione si assume l'obbligo di redigere alla fine di ogni anno solare (e alla fine del periodo di vigenza della convenzione medesima) un rendiconto complessivo dell'attività e gestione dell'impianto, redatto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. w del Capitolato, e di presentare tale rendiconto all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre 60 gg. dalla data citata.

Art.16. CAUZIONI ED ASSICURAZIONE

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e degli eventuali danni arrecati alle strutture, agli impianti e ai terzi, il Concessionaria costituisce per la durata della concessione una cauzione definitiva di Euro 3500,00 (Tremilacinquecento/00), mediante polizza fidejussoria n° M11047371 rilasciata dall'Agenzia di Prato, a garanzia degli oneri per il

mancato od inesatto adempimento del presente contratto. L'omesso o il mancato pagamento nei termini sarà considerato inadempimento contrattuale e potrà dar luogo a incameramento della cauzione già versata o costituire causa di risoluzione della convenzione per la gestione dei campi di calcio.

2. I depositi cauzionali, come sopra costituiti, resteranno vincolati per tutta la durata del contratto e saranno svincolati e restituiti alla società sportiva soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, a seguito di regolare attestazione del servizio prestato, rilasciata dal responsabile del settore.

Art.17. CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Qualora la Concessionaria venisse meno agli obblighi assunti con la presente convenzione, dopo un primo sollecito a adempiere e dopo una seconda diffida data per scritto, la convenzione potrà essere risolta di pieno diritto per inadempimento. In tal caso l'impianto sportivo dovrà essere consegnato al Comune, salvo per il Comune stesso il diritto al risarcimento dei danni che si riscontrassero.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la convenzione con la Concessionaria, qualora la stessa venisse meno agli scopi per i quali viene affidata la gestione degli impianti sportivi e in ogni caso per le motivazioni riportate dagli art. 27 e 28 del Capitolato Speciale.

Art.18. DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L'affidamento oggetto della presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza 1/09/2015. La concessione è rinnovabile per altri 5 anni, per una sola volta, con espresso provvedimento dell'Amministrazione comunale. Per motivi di carattere eccezionale entrambe le parti potranno avvalersi della facoltà di recedere dalla convenzione con un

preavviso di almeno due mesi, comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. E' altresì facoltà del Comune recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza obbligo di preavviso, per inadempimento della Concessionaria.

3. Nel caso in cui il concessionario abbia eseguito investimenti a miglioria dell'impianto, la durata della concessione potrà essere parametrata sull'ammortamento residuo, ma in ogni caso, ai sensi del vigente Regolamento comunale, non potrà essere superiore ai 15 anni complessivi.

Art.19. NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O

DIPENDENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave ”.

Art.20. TRACCIABILITÀ

1. Si applicano alla presente convenzione le disposizioni di cui alla legge 136 del 13/08/2010 nelle modalità definite dalla determinazione n.4 del 7 luglio 2011 emessa dall'AVCP e sue successive modifiche.

Art. 21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del presente contratto, ne consegue che l'Associazione aggiudicataria non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

Art.22. SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese della presente convenzione, comprese le spese per la registrazione, sono a carico della Concessionaria.

Art.23. CLAUSOLA CONCILIATIVA

1. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, le parti si obbligano ad instaurare il procedimento di conciliazione e di arbitrato rapido della Camera di Commercio di Firenze in materia di urbanistica, edilizia, lavori pubblici e privati e ambiente, nel rispetto del regolamento della medesima C.C.I.A.A..

Art.24. NORME DI CHIUSURA


1. L'Associazione aggiudicataria non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n.196/2003

2. Per quanto non disciplinato le Parti rinviando al Capitolato Speciale e all'Avviso di gara, oltre al Decreto Legislativo n.163/2006 e alle norme del codice civile in quanto applicabili con in contenuto del presente contratto.

Letto, confermato, sottoscritto.

PER IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO


Sede: Via Roma, 29 - Tel. 055.8348624
50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
Part. IVA: 0373814 048 6
C.O.N.I. F.I.T. 09010485